

R.G. n. 9/2022 C.M.



TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato

vista la proposta di concordato minore presentata nell'interesse del signor Adriano Pastore;
visto il decreto di assegnazione del 13.9.2022;
esaminati gli atti;
letta la relazione particolareggiata dell'OCC;
visto l'art. 78 CCI,

dichiara

aperta la procedura di concordato minore;

nomina

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 78 co. 2 *bis* lett. a), CCI, il dott. Gaetano Di Gregorio quale Commissario Giudiziale, perché svolga, a partire dalla pubblicazione del presente decreto, le funzioni di OCC;

dispone

la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori, nonché la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.giustizia.it e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ordina

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di 30 giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del Commissario Giudiziale, entro il quale costoro devono fare pervenire a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *ter* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte

che i creditori sono tenuti ad indicare, nella suddetta comunicazione di cui all'art. 78 co. 2 lett. c) CCI, un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

che, in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale entro l'assegnato termine, si intenderà che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

dispone

che il Commissario Giudiziale fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

dispone

preso atto dell'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

precisa

che la natura concorsuale della procedura inibisce ogni pagamento dei creditori anteriori in violazione della *par condicio creditorum* e conseguentemente osta alla ultrattiva efficacia dei prelievi datoriali operati in favore dei creditori sugli emolumenti reddituali del sovraindebitato in forza dei provvedimenti di assegnazione emessi dal giudice all'esito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi e/o in conseguenza della cessione del relativo quinto sottoscritta in sede di stipula del contratto di finanziamento, con la conseguenza che per effetto della apertura della procedura conseguente al deposito del presente decreto e sino alla omologazione detti prelievi non potranno essere più operati e gli emolumenti dovranno essere rimessi nella disponibilità del debitore in vista del soddisfacimento dei creditori conformemente alla proposta di ristrutturazione e nel rispetto della *par condicio* e delle cause legittime di prelazione;

avverte

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del concordato all'esito della scadenza del predetto termine di 30 giorni assegnato ai creditori e del conseguente deposito da parte del Commissario Giudiziale, entro i successivi 10 giorni, di una relazione finale sul raggiungimento o meno della maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 79 CCI con ogni ulteriore utile informazione ai fini di cui agli artt. 77 e 80 CCI, prescrivendo altresì che nella relazione finale: *i)* siano inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti, della misura in cui sono stati ammessi al voto e della natura dei rispettivi crediti; *ii)* sia riportata l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto con l'ammontare dei relativi crediti; *iii)* sia allegata la documentazione relativa all'espressione dei voti ed alle avvenute comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto; *iv)* siano riportate ed allegate le eventuali contestazioni da parte dei creditori; *v)* sia attestata la persistenza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta;

precisa

sin d'ora che in presenza di contestazioni dei creditori, ed in ogni caso in cui ne fosse ravvisata l'opportunità o la necessità in vista della verifica di cui all'art. 80 CCI, verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

Taranto, 23 settembre 2022.

Il Giudice
Giuseppe De Francesca